



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Accordo Quadro per lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del Dlgs. 36/2023

2026

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
--

ELABORATO 2

DIREZIONE VIABILITÀ

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
www.cittametropolitana.fi.it

ARTICOLO 1 – Disposizioni Generali sull’Accordo Quadro.....	3
ARTICOLO 2 – Figure del servizio.....	3
ARTICOLO 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro.....	3
ARTICOLO 4 –Prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.....	4
ARTICOLO 5 – Importo massimo dell’Accordo Quadro, anticipazione	6
ARTICOLO 6 – Valore stimato dell’Accordo Quadro e determinazioni compensi.....	7
ARTICOLO 7 – Durata del contratto, proroga tecnica.....	10
ARTICOLO 8 – Modifiche e variazioni dell’Accordo Quadro.....	10
ARTICOLO 9 – Documenti.....	10
ARTICOLO 10 – Modalità di svolgimento del servizio	10
<i>10.1 Durata dell’attività.....</i>	<i>11</i>
<i>10.2 Importo del singolo servizio, penali.....</i>	<i>11</i>
<i>10.3 Modalità di svolgimento del servizio aggiuntive e particolari di svolgimento</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 11 – Penali.....	13
ARTICOLO 12 – Subappalto.....	13
ARTICOLO 13 – Esecuzione contemporanea di più prestazioni.....	13
ARTICOLO 14 – Pagamenti.....	13
ARTICOLO 15 - Cessione contratto e crediti, cause di risoluzione e recesso	14
ARTICOLO 16 - Codici di comportamento.....	14
ARTICOLO 17 - Garanzia definitiva e responsabilità	14
ARTICOLO 18 - Norme per la misurazione e valutazione del servizio	14
ARTICOLO 19 - Osservanza di leggi e regolamenti, dei contratti collettivi e delle norme sul lavoro	15

ARTICOLO 1 – Disposizioni Generali sull’Accordo Quadro

La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1 lett iii), e dell’art. 59 del Decreto Legislativo 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell’attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 per i progetti riguardanti gli interventi di competenza dell’Amministrazione, viabilità ed edilizia in particolare.

Il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell’Accordo.

La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “Contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli “Contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Servizio (OdS) e s’intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’Operatore economico. Ciascun OdS descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà le specifiche relative al singolo intervento (importo compenso, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l’importo delle eventuali penali e delle coperture assicurative, ecc). Gli OdS sono comunicati in forma scritta.

Nell’esecuzione del presente incarico l’aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come “Codice”.

ARTICOLO 2 – Figure del servizio

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 15 e dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/23 per il presente Accordo Quadro, è l’Arch. Riccardo Maurri, responsabile della Direzione Viabilità – Area 2, a tal fine individuato nel piano di programmazione triennale di beni e servizi 2026/2028 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 85 del 23/06/2026

Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) che, ai sensi dell’art. 114 c.1 Allegato II.14 Art. 31 c.1 e Art. 32 c.2 del Codice, non può coincidere con il RUP, ed è individuato dalla stazione appaltante con apposita nomina.

Per ogni singolo attività sarà inoltre indicato il RUP dell’intervento che potrà non coincidere con il RUP del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro riguarda l’esecuzione dei servizi di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 42 del codice degli appalti per la realizzazione di nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale ed edilizio di proprietà ed in gestione all’Amministrazione Metropolitana.

Il valore economico indicato per l’Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell’Accordo.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 114 comma 5 D. Lgs. 36/2023, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in Accordo Quadro le attività previste attraverso gli Ordini di Servizio di cui all’art.1, comma1, lettera d) dell’allegato 11.14

Gli Ordini di Servizio (OdS) si intendono attivati con il loro ricevimento da parte dell’Operatore economico. Ciascun Ordine descriverà le prestazioni da eseguire e ne stabilirà i termini di esecuzione (importo, data di inizio, termine massimo di completamento, modalità particolari di svolgimento, penali ecc.)

Gli elementi tecnico-prestazionali delle attività oggetto dell’Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ARTICOLO 4 –Prestazioni oggetto dell’accordo quadro

Le attività e le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Servizio. L’operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per ciascun ordine di servizio, le prestazioni richieste a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme di capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro nonché alle indicazioni del RUP del servizio, del DEC del servizio e del RUP dell’intervento.

Il RUP del servizio si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento delle disposizioni di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dei documenti contrattuali e dell’OdS di riferimento da parte del professionista.

Nell’esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 36/2023 ed i relativi allegati Allegato I.2 (articolo 8) e Allegato II.14 (articoli 31 e seguenti).

La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo dell’affidabilità, alla completezza e all’adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità e alla conformità dei progetti come meglio specificato nei punti successivi.

La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali e non “a campione”. Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche per categorie prevalenti.

Senza che ciò esoneri l’Affidatario dal compiere tutte le attività necessarie per giungere alla completa verifica della progettazione, di seguito si elencano a titolo meramente specificativo le principali attività che dovranno essere espletate:

A) verifica in ordine all’AFFIDABILITA’, con riferimento:

- 1) all’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione;
- 2) alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

B) verifica in ordine alla COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA, con riferimento:

- 1) alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) al controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
- 3) alla esaustività della progettazione in funzione del quadro esigenziale;
- 4) alla esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
- 5) alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
- 6) all’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

C) verifica in ordine alla LEGGIBILITA’, COERENZA E RIPERCORRIBILITA’, con riferimento:

- 1) alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) alla comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- 3) alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati

D) verifica in ordine alla COMPATIBILITA’, con riferimento:

- 1) alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione preliminare o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;

- funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere;

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l'Affidatario deve, a titolo indicativo ma non esaustivo ed ove applicabili, quali attività minime obbligatori e necessarie:

a) Per le relazioni generali:

verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione della fase progettuale precedente e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.

b) Per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

c) Per le relazioni specialistiche:

- verificare che i contenuti presenti siano corretti con:
- le specifiche esplicitate dal committente;
- le norme cogenti;
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- le regole della progettazione.

d) Per gli elaborati grafici:

- verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

e) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto:

- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'Accordo Quadro e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti.

f) Per la documentazione di stima economica:

- verificare che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

- verificare che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 163/06 o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- verificare che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
- verificare che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- verificare che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- verificare che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- verificare che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- verificare che i totali calcolati siano corretti;
- verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'Affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/06;
- verificare che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- verificare che i piani economici finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- verificare che vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc.) e gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari.

g) Per il piano di sicurezza e di coordinamento:

- verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.lgs. 81/08.

h) Per il quadro economico:

- verificare che sia redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 DPR 207/2010.

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione in esame.

I suddetti elenchi si intendono indicativi e non esaustivi, in quanto si riferiscono alle sole attività minime di verifica inderogabili, da integrarsi in corso dell'analisi della progettazione /o a seguito di essa, nonché sulla base della metodologia di sviluppo del servizio di verifica dell'affidatario

La conclusione dell'incarico dovrà essere formalizzata a mezzo di "Rapporto Conclusivo" che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui ai rendiconti.

Tutta la documentazione prodotta dal verificatore dovrà essere redatta in lingua italiana. Riunioni, incontri con la committenza e contraddittorio con i progettisti dovranno essere svolti in lingua italiana

ARTICOLO 5 – Importo massimo dell'Accordo Quadro, anticipazione

L'importo massimo dell'Accordo Quadro al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge è pari ad € 1.300.000,00 come da prospetto seguente.

Descrizione delle prestazioni	CPV	descrizione CPV	Importo
<i>Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023</i>	713560008	<i>servizi tecnici</i>	1.300.000,00 €
Importo massimo previsto			1.300.000,00 €

L'importo massimo previsto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordini di Servizio dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Sul valore di ogni singolo Ordine di Servizio è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125 D.Lgs 36/2023

Si ricorda che la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordini di Servizio dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

Sul valore di ogni singolo Ordine di Servizio è prevista l'anticipazione del 20% di cui all'art. n. 125 del Codice

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 6 - Valore stimato dell'Accordo Quadro e determinazioni compensi

I corrispettivi per le prestazioni sono stati determinati ai sensi del DM 17/06/2016 "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016" (in seguito DM 17/06/2016), facendo riferimento alle previsioni per i prossimi 48 mesi delle Direzioni coinvolte, in particolare Viabilità, Edilizia e Progetti Strategici e tenendo conto del:

- piano triennale aggiornato,
- Linee programmatiche di mandato 2024-2029
- del precedente Accordo Quadro quadriennale conclusosi a Settembre 2026

A tale proposito si riporta nella tabella che segue, a solo titolo indicativo, l'importo stimato degli interventi secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del DM 17/06/2016 relative alla categoria d'opera e le corrispondenti classi e categorie ex L. 143/49 e DM 18/11/1971 con i relativi importi.

Importi categorie d'opera						
ID Opere				Corrispondenza		importo stimato degli interventi
Categoria	Codice	Identificazione delle opere	L.143/49	DM 18/11/1971	Grado di complessità	
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico o soggetti.	I/e	I/b	1,55	€ 340.000,99

	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	I/b	0,95	€ 8.851.453,12
	E.09	Scuole secondarie di secondo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi	I/d	I/b	1,15	€ 4.414.806,80
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato, verifiche strutturali relative, ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	I/g	I/b	0,95	€ 64.675.908,36
	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	IX/b	III	0,9	€ 296.146,82
VIABILITA'	V.02	strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte-piste ciclabili	VI/a	II/a	0,45	€ 35.104.397,88
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento-impianto di raffreddamento dell'aria-impianti meccanici di distribuzione fluidi-impianto solare termico	III/b	I/b	0,85	€ 572.550,52
Importo Totale opere e interventi previsti nel quadriennio						114.255.264,50 €

In tabella il prospetto riassuntivo dei corrispettivi calcolati ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 parte III par. 2.2. a fronte di un importo complessivo di interventi pari ad **114.255.264,50 €**

Importi stimato dei corrispettivi				
ID Opere				Importo Stimato dei corrispettivi
Categoria	Destinazione funzionale	Codice	Grado di complessità	
EDILIZIA	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico o soggetti	E.22	1,55	16.717,64 €
	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	0,95	137.801,44 €
	Scuole secondarie di secondo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi	E.09	1,15	92.692,28 €
STRUTTURE	Strutture o parti di strutture in cemento armato, verifiche strutturali relative, ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	S.03	0,95	810.437,92 €
	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	S.04	0,90	8.860,23 €
VIABILITA'	strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte-piste ciclabili	V.02	0,45	219.871,12 €
IMPIANTI	Impianti di riscaldamento-impianto di raffrescamento dell'aria-impianti meccanici di distribuzione fluidi-impianto solare termico	IA.02	0,85	13.619,37 €
importo stimato dei corrispettivi nel quadriennio				1.300.000,00 €

La prestazione principale è quella relativa alla categoria d'opera:

S.03 – Strutture in cemento armato.



Il calcolo dei corrispettivi è stato eseguito mediante l'utilizzo del software Blumatica Corrispettivi.

Tutti gli importi dovranno intendersi indicativi, sia per quanto riguarda gli interventi, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, il Committente si riserverà, nell'ambito dell'importo massimo stimato dei corrispettivi di richiedere i servizi oggetto dell'Accordo Quadro per un diverso importo delle singole categorie degli interventi stimati rispetto a quello sopra indicato, e ove fosse necessario, per categorie secondarie non menzionate nell'elenco sopra indicato

ARTICOLO 7 – Durata del contratto, proroga tecnica

L'Accordo Quadro avrà la durata di quarantotto mesi (48), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 5.

Il professionista deve rispettare, per lo svolgimento delle singole prestazioni in cui si articola l'incarico, i termini previsti per legge e fissati per scritto dall'Amministrazione.

Alla scadenza del contratto il contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i servizi iniziati in vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi, fatta salva l'applicazione delle penali per le ipotesi di ritardo o inadempimento, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdS resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di eseguire il servizio, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

Ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice la durata del contratto potrà essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 8 – Modifiche e variazioni dell'Accordo Quadro

Il contratto dell'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del Codice, limitatamente all'applicazione delle disposizioni in materia di revisione del prezzo di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 9 – Documenti

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) il contratto di Accordo Quadro;
- b) gli "Ordini di Servizio";
- c) il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- d) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Operatore economico aggiudicatario;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 10 – Modalità di svolgimento del servizio

Le prestazioni verranno ordinate mediante richieste scritte denominate "Ordini di Servizio (OdS)".

Le richieste saranno a firma del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) sentito il RUP dell'intervento, e riporteranno le informazioni necessarie al compimento della prestazione compreso il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nel singolo OdS, fissato in giorni naturali consecutivi. L'Operatore economico firmerà l'OdS per accettazione e dunque sarà vistato dal RUP del servizio.

L'inizio del servizio dovrà aver corso entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione dell'OdS o, in alternativa secondo le indicazioni del DEC dell'Accordo Quadro. Entro il suddetto termine l'aggiudicatario dovrà inviare:

- a. la composizione del gruppo di verifica unitamente alla dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità;

- b. il documento comprovante la sottoscrizione di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'intervento per cui è richiesta la prestazione.

Nell'OdS sono specificate le condizioni dell'attività da svolgere, nel particolare:

- il documento tecnico di riferimento ed elenco degli elaborati per il livello da verificare;
- la durata del servizio e tempistica per l'esecuzione;
- l'importo dell'intervento;
- il dettaglio delle prestazioni ed i relativi compensi;
- le penali;
- i dettagli per le coperture assicurative;
- le modalità aggiuntive e particolari di svolgimento

L'Impresa dovrà eseguire solo le prestazioni indicate in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione dell'attività potranno essere impartite dal DEC.

10.1 Durata dell'attività

La durata delle varie attività di cui al singolo Ordine di Servizio è definita dal DEC in relazione alla complessità degli interventi e sulla base di una valutazione in analogia a servizi già eseguiti su opere affini a quelle oggetto di intervento. Tale temine è da considerare fisso salvo eventuali proroghe da richiedere su apposita istanza motivata da parte dell'operatore economico.

La durata è da considerare al netto dei tempi necessari per le modifiche/integrazioni al progetto da parte dei progettisti incaricati a seguito delle risultanze del procedimento di verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del codice.

10.2 Importo del singolo servizio, penali.

Le prestazioni oggetto del singolo OdS sono dettagliate secondo la classificazione delle prestazioni professionali di cui al DM 17/06/2016.

L'importo del singolo servizio viene fissato dal DEC sulla base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni richieste, vigenti al momento dell'ordinativo (ad oggi il DM 17/06/2016), decurtato del ribasso percentuale indicato nell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. correttivo 2025), il ribasso economico offerto riguarda soltanto il 35% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura.

Il corrispettivo fissato comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'OdS, sia ogni altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito, connesso all'espletamento delle specifiche prestazioni, fatto salvo eventuali oneri a carico del Committente.

Per le attività richieste e non ricomprese nelle tavole di cui al DM si applica l'art. 6 del decreto stesso.

In caso d'inadempienza accertata agli obblighi dell'OdS, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del "Rapporto Conclusivo" rispetto alla scadenza stabilita, pari allo 0.5% dell'importo del singolo servizio. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o non firmata in ogni loro parte, l'Amministrazione rigetterà le medesime e avvierà, se del caso, il calcolo del relativo ritardo.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di certificato di verifica di conformità o di certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente ai sensi dell'art.36 e dell'art.38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo dello specifico OdS, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

10.3 Modalità di svolgimento del servizio aggiuntive e particolari di svolgimento

In aggiunta alle modalità di esecuzione del servizio di cui ai punti precedenti ed oltre alle eventuali condizioni offerte in sede di gara, il DEC si riserva la facoltà di aggiungere indicazioni, prescrizioni e scadenze intermedie ritenute necessarie per l'adempimento delle prestazioni richieste senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.

10.4 Clausole di revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 c.1 del Codice, il presente articolo disciplina le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Per la redazione e le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, nonché per le modalità di corresponsione, si adottano le prescrizioni di cui all'art. 60 e all'Allegato II.2 bis al Codice.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.2 bis al Codice, la presente stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con frequenza annuale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Per i servizi del presente appalto si applicano le seguenti disposizioni:

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei servizi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice si utilizzano gli indici di cui all'art. 10 dell'Allegato II.2 bis al Codice.

Come disposto all'art. 13 dell'Allegato II.2 bis al Codice, per il servizio oggetto del presente appalto, ai fini della revisione prezzi, è individuato il codice CPV 71300000-1 relativo a "Servizi di ingegneria", al quale è stato associato il corrispondente sistema di ponderazione degli indici ISTAT:

Descrizione servizi	CPV Contratto	Rif. Tab.D All. II.2bis Codice	Motivazione scelta indici	Indici e relativi pesi di ponderazione								
				Tipo Indice (*)	Indice	Peso	Tipo Indice (*)	Indice	Peso	Tipo Indice	Indice	Peso
Servizi di ingegneria extra canone (B)	71300000-1	D2	Tab. D2	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	1/2	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale	1/2	-	-	-

(*) PPS - prezzi alla produzione dei servizi.

Per gli indici PPS si fa riferimento agli indici "business to business" (BtoB).

Gli indici PPS seguono la classificazione Ateco.

Per revisionare gli indici di cui al presente articolo si rimanda al sito ISTAT:

<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 dell'Allegato II.2 bis al Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Ai sensi dell'art. 12 c. 2 dell'Allegato II.2 bis al Codice, la determinazione della variazione del prezzo dei servizi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice compete al DEC, il quale, a seconda dei casi, valuta la variazione del prezzo dei servizi o in sede di esecuzione dei servizi a canone o in sede di elaborazione del Contratto attuativo dei servizi di ingegneria extracanonica, con la cadenza annuale anzidetta. I corrispettivi dovuti saranno pagati unitamente al primo pagamento ordinario utile previsto dal presente contratto.

ARTICOLO 11 - Penali

In caso d'inadempienza accertata agli obblighi dell'OdS, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del "Rapporto Conclusivo" rispetto alla scadenza stabilita, pari allo 0.5% dell'importo del singolo servizio. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o non firmata in ogni loro parte, l'Amministrazione rigetterà le medesime e avvierà, se del caso, il calcolo del relativo ritardo.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di certificato di verifica di conformità o di certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente ai sensi dell'art.36 e dell'art.38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo dello specifico OdS, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

ARTICOLO 12 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso in ragione della particolare natura specialistica delle prestazioni oggetto dell'affidamento, che richiedono un elevato livello di qualificazione professionale, competenza tecnica e diretta responsabilità dell'affidatario. La scelta dell'operatore economico è infatti strettamente connessa al possesso di specifiche esperienze e competenze professionali, ritenute essenziali per garantire la qualità, l'omogeneità e la continuità delle prestazioni richieste. L'esecuzione mediante soggetti terzi potrebbe incidere sull'effettivo possesso dei requisiti professionali valutati in sede di affidamento, oltre al rischio di conflitto di interesse con chi ha redatto il progetto. Pertanto, in relazione alla rilevante complessità tecnica specifica del servizio, si ritiene necessario che le prestazioni siano eseguite direttamente dall'offerente.

ARTICOLO 13 - Esecuzione contemporanea di più prestazioni

L'Operatore economico dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'esecuzione contemporanea di più servizi, compresi quelli eventualmente resisi necessari a seguito di somme urgenze. Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di prestazioni, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei servizi.

ARTICOLO 14 - Pagamenti

Il corrispettivo dovuto, così come stabilito all'art. 5, è corrisposto entro 60 gg dalla consegna del "Rapporto conclusivo". Nel caso si tratti di verifica del progetto esecutivo dovrà essere a seguito della Validazione del progetto da parte del RUP, dietro presentazione di parcella vistata dal Dec per avvenuta prestazione e il conseguenziale pagamento.

L'onorario verrà corrisposto dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell'Aggiudicatario secondo le seguenti scadenze:

- a) per la verifica preventiva della progettazione DEFINITIVA sarà liquidata entro 60 gg dalla consegna del "Rapporto conclusivo";
- b) per la verifica preventiva della progettazione ESECUTIVA sarà liquidata entro 60 gg dalla consegna del "Rapporto conclusivo" ed a seguito della Validazione del progetto da parte del RUP;

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali. Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Ordine di Servizio, dopo la



verifica finale di conformità del servizio da parte del Committente, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva

ARTICOLO 15 - Cessione contratto e crediti, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 dello stesso Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 16.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 123 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Imprenditore di recedere dal contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

ARTICOLO 16 - Codici di comportamento

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 - Garanzia definitiva e responsabilità

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall'art. 117 del Codice. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di aver effetto dalla data di approvazione della verifica di conformità del servizio.

Per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 117 del Codice l'aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l'Amministrazione appaltante) nell'esecuzione delle attività, comprendente anche l'incendio, sino alla data di emissione della verifica di conformità con massimale minimo di Euro 500.000,00.

ARTICOLO 18 - Norme per la misurazione e valutazione del servizio

Il servizio sarà valutato esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dell'attività di bonifica e comunque di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

ARTICOLO 19 - Osservanza di leggi e regolamenti, dei contratti collettivi e delle norme sul lavoro

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente e degli ordini e disposizioni di servizio che saranno impartiti dal DEC.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.Lgs., è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella Città Metropolitana di Firenze, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'Accordo Quadro o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo di riferimento applicabile al presente Accordo Quadro è il Contratto Collettivo Nazionale per il settore delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – categoria “Confcommercio” (H011) come da Nuove tabelle ministeriali pubblicate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 5 aprile 2023. Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel presente capitolato, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla stazione appaltante prima della aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

L'operatore economico si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente comma, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui sopra, l'operatore economico si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro alle sopravvenute condizioni contrattuali.

L'operatore economico è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice l'operatore economico e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15 art. 105, comma 17.

In caso di inadempienza contributiva o ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 e art. 119 comma 8 e 9 del Codice.

L'Amministrazione Metropolitana Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'operatore economico in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all'operatore economico, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'operatore economico sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- ✖ delle condizioni normative di cui sopra;
- ✖ delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc);

- ✖ del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc).

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'operatore economico non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Metropolitana Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.

Qualora l'operatore economico non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Metropolitana potrà risolvere il contratto.

L'operatore economico si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla manodopera. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che l'operatore economico deve trasmettere all'Amministrazione Metropolitana, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell'Amministrazione Metropolitana di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'Accordo quadro. Qualora l'Amministrazione Metropolitana riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Qualora l'operatore economico non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Metropolitana potrà risolvere il contratto. La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'operatore economico alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

L'operatore economico si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

A norma dell'art. 18, c.1, lett u) del D. Lgs n.81/2008 e s.m. e dell'art.5 della Legge n. 136/2010, i lavoratori impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione e, in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, c.1, lett. c) del predetto D. Lgs 81/2008 e s.m. deve essere corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del committente.